

COMUNE DI CONDINO

Provincia Autonoma di Trento

REGOLAMENTO SULLA DETENZIONE E MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 27.12.2006

Articolo 1 - Norme per i cittadini detentori di animali

1. Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali affezione nel territorio comunale di Condino.
2. Per gli animali di affezione si richiamano le norme contenute nella Legge 14 agosto 1991 n. 281, nell'articolo 10 della Legge provinciale 1 agosto 2003 n. 5 e nelle relative norme di attuazione.

TITOLO I - DETENZIONE

Articolo 2 - Detenzione di cani da guardia

1. I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.
2. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena, di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

Articolo 3 - Detenzione di cani dannosi o molesti

1. E' proibito tenere in casa a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Articolo 4 - Detenzione di cani in proprietà confinanti con pubblica via

1. Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Articolo 5 - Detenzione di cani su autoveicoli

1. Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.
2. Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.

Articolo 6 - Detenzione e conduzione di cani nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

2. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.
3. E' fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico - sanitari.

TITOLO II - CONDUZIONE

Articolo 7 - Conduzione di cani in luoghi aperti al pubblico

1. Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale. Quelli di indole mordace inoltre devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.
2. I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola e sotto il controllo e vigilanza del proprietario o detentore, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali.
3. I cani vaganti nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito saranno catturati.

Articolo 8 - Museruola

1. La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.
2. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Articolo 9 - Conduzione di cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto

1. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.
2. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche di museruola.
3. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al comma 2 dell'articolo 6, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.
4. Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore.

Articolo 10 - Conduzione di cani nei giardini e nei parchi pubblici

1. E' vietato condurre cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.
2. E' altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

Articolo 11 - Conduzione di cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
 - b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio;
 - d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento.

Articolo 12 - Conduzione di cani adibiti a persone non vedenti o portatrici di handicap

1. Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio a persone non vedenti o portatrici di handicap.

TITOLO III - IMBRATTAMENTO

Articolo 13 - Imbrattamento del suolo da parte di cani

1. I detentori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.
2. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.
3. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.
4. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

Articolo 14 - Somministrazione di cibo agli animali

1. E' fatto divieto di somministrare alimenti agli animali randagi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Sanzioni e rimborsi spese

1. Chiunque infrange le norme contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 50,00.
2. Per le infrazioni all'articolo 7 comma 2 sui cani sciolti che procurano molestia ai passanti o costituiscono pericolo per i veicoli si applica l'articolo 672 del Codice penale.
3. E' posto a carico dei proprietari o detentori di cani il rimborso in via forfetaria delle seguenti spese:
 - spese sostenute per la cattura di cani vaganti sul territorio comunale: Euro 25,00;
 - spese per il mantenimento del cane presso il ricovero temporaneo comunale fino all'eventuale consegna a canile autorizzato sul territorio provinciale: Euro 5,00 al giorno;
 - spese per la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico: Euro 50,00.
4. Le spese di affido del cane al canile autorizzato, per reclamo da parte del proprietario entro il termine di sessanta giorni dalla custodia, e per l'apposizione del tatuaggio mancante e per ogni altro intervento effettuato dal comune in sostituzione del proprietario o detentore inadempiente saranno addebitate interamente sulla base della relativa rendicontazione.

Approvato dal Consiglio comunale di Condino con deliberazione n. 31 dd. 27.12.2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Baldracchi dott. Paolo